

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE

1. Premessa.

In data 10 giugno 2014 l'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l'"OAM" o l'"Organismo") ha avviato una procedura di pubblica consultazione in merito alla Circolare "contenente disposizioni inerenti la Prova Valutativa a norma dall'art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385" (di seguito la "Circolare"), con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori interessati.

In particolare, ai sensi dell'art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico (di seguito "dipendenti e collaboratori") sono tenuti a superare una prova valutativa (di seguito "Prova") i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo.

Con la Circolare n. 5/12, approvata dal Comitato di Gestione in data 3 maggio 2012, l'Organismo ha dato seguito alla delega del legislatore ed ha dettato le disposizioni inerenti la prova medesima.

Tuttavia, nei primi due anni di applicazione è emersa la necessità di portare lo svolgimento della prova sotto il controllo dell'Organismo, dando la possibilità di farla svolgere a distanza con presidi tecnici tali da garantirne il regolare svolgimento.

Pertanto, con la Circolare in esame si è voluto ridefinire i contenuti e le modalità di effettuazione della disciplina della Prova Valutativa che sostituiranno integralmente quelli previsti nella Circolare n. 5/12.

Per tale ragione, l'Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato per il giorno 24 giugno 2014.

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3- 00186 - Roma – tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it – email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti pervenuti.

2. *Commenti pervenuti dagli utenti.*

In *primis*, viene contestato la fonte normativa sulla scorta della quale l'Organismo ha ritenuto di dover ridefinire i contenuti e le modalità di effettuazione della disciplina della Prova Valutativa.

In particolare, viene sottolineato come l'art. 128-*novies*, comma 1, del TUB sembrerebbe chiaro nel delimitare l'ambito di operatività dell'Organismo unicamente alla definizione dei contenuti della Prova medesima.

Secondo i commentatori se il legislatore avesse voluto che l'Organismo si occupasse anche dell'accertamento della prova, come differentemente chiarito espressamente per la prova d'esame ex art. 14 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito "decreto"), lo avrebbe chiaramente definito nel medesimo articolo.

Da ultimo, viene evidenziata la preoccupazione che la Circolare possa costituire un ulteriore aggravio di costi per l'Organismo e, conseguentemente, per il collaboratori e dipendenti.

Sul punto lo scrivente evidenzia come il legislatore ha indubbiamente chiarito espressamente, all'art. 14 richiamato, che l'Organismo fosse competente per l'"accertamento" del superamento della prova d'esame indetta dallo stesso. Ciò in virtù dell'importanza costituita dal predetto requisito di professionalità per l'accesso ad una professione oggetto di profonda revisione normativa.

Per quanto concerne la prova valutativa, requisito di professionalità richiesto in capo ai soggetti non iscritti negli elenchi OAM, ma unicamente ai collaboratori e dipendenti, il Legislatore si è limitato a lasciare ampia discrezionalità circa la definizione delle modalità di accertamento del superamento della prova, chiarendo unicamente che competenza minima dell'Organismo è quella di definirne i contenuti (cfr. art. 128-*novies*, comma 1, del TUB).

Pertanto, il dato letterale della citata disposizione non può essere foriero di interpretazioni restrittive circa la legittimità dello scrivente di indire la Prova e accertarne le relative modalità.

Peraltro, qualora non fosse già palese, si ribadisce come l'esigenza di riformulare le modalità di effettuazione della suddetta Prova scaturisce unicamente dal voler garantire un maggior controllo delle qualità professionali per i soggetti in esame.

Per quanto, da ultimo, concerne i relativi costi si evidenzia come lo stesso non dovrebbe comportare alcun aggravio specifico per i soggetti coinvolti: si ricorda come questi, prima di effettuare la prova, avranno unicamente l'obbligo di sostenere il corso di formazione ex art. 14, comma 1, lett. b), del decreto e disciplinato nella Circolare n. 19/14 contenete *“disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi”*.

E' pervenuto una richiesta di chiarimenti concernente la necessità o meno per i soggetti previsti dall'art. 12, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del decreto, di sostenere la prova valutativa nelle modalità di cui alla presente Circolare.

In particolare, il predetto articolo prevede che la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei confidi, di convenzioni con banche, intermediari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate non costituisce né attività di agenzia in attività finanziaria né mediazione creditizia. L'articolo prosegue chiarendo che per la *“(…) raccolta delle richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 128-novies, comma 1. (...)”*.

Come noto, l'art. 128-novies, comma 1, del TUB fa rinvio ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti per agenti e mediatori ad esclusione del superamento dell'apposito esame: tali soggetti (ndr. nel caso della norma richiamata, i dipendenti e collaboratori), infatti, sono tenuti a superare una prova valutativa.

In merito, lo scrivente non reputa necessario inserire alcun chiarimento espresso nella predetta Circolare, essendo il dato normativo sopra richiamato sufficientemente chiaro nel ricomprendere i soggetti ex art. 12 del decreto tra quelli cui le disposizioni in oggetto troveranno applicazione.

Roma, 30 marzo 2015

OAM
Il Presidente